



CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA

PROVINCIA DI ROMA

REGOLAMENTO
SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato con atto di C.C. 19 del 25/07/2005

INDICE

<u>Titolo I</u>	Principi (art. 1 – 4)
<u>Titolo II</u>	Definizioni e ambiti di applicazione (art. 5 – 6)
<u>Titolo III</u>	Disposizioni generali (art. 7 – 26)
<u>Titolo IV</u>	Cani (art. 27 – 37)
<u>Titolo V</u>	Gatti (art. 38 – 43)
<u>Titolo VI</u>	Cavalli (art. 44 – 48)
<u>Titolo VII</u>	Volatili (art. 49 – 50)
<u>Titolo VIII</u>	Animali acquatici (art. 51 – 53)
<u>Titolo IX</u>	Fauna minore (art. 54)
<u>Titolo X</u>	Insetti (art. 55)
<u>Titolo XI</u>	Animali esotici (art. 56)
<u>Titolo XII</u>	Disposizioni finali (art. 57 – 59)

Titolo I – PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

1. Il Comune di Anguillara Sabazia, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove il rispetto, la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica e dell'ambiente.
2. Il Comune di Anguillara Sabazia riconosce agli individui ed alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed anche su proposta degli Organi di vigilanza può adottare provvedimenti per la loro tutela.
3. La città di Anguillara Sabazia, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune di Anguillara Sabazia promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

1. Il Comune di Anguillara Sabazia, in base all'articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali.
2. Il Comune di Anguillara Sabazia, opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Anguillara Sabazia, valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3 - Competenze del Sindaco.

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli articoli 823, 826, 927 e 931 del Codice Civile, esercita la proprietà e la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni

previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

4. Il Sindaco, anche per adempiere ai compiti affidati in tema di animali dalle leggi e dal presente Regolamento, nomina un responsabile amministrativo per i diritti degli animali ed un eventuale Consigliere Comunale delegato a tale scopo.

Art. 4 - Tutela degli animali.

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto ed ai diritti degli animali ed alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle loro specie.
2. Il Comune, in base alla Legge 281/91 ed alla Legge Regionale n.34/97, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere l'effettività delle garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 6 - Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Anguillara Sabazia.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 – Obblighi dei detentori di animali.

1. Chi a qualunque titolo tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.

4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo di almeno dieci centimetri, non dovrà essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
6. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.
7. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di cani e gatti che non provvede alla sterilizzazione degli animali, consapevole che la gravidanza non deve essere obbligatoria, deve avere la certezza di collocare i cuccioli senza ricorrere alle strutture pubbliche o gestite dalle associazioni di volontariato.

Art. 8 - Maltrattamento di animali.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie.
4. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi permanentemente o per periodi di tempo comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
5. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita.
6. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica o psichica, in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
8. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.
9. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
10. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali.

11. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
12. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano.
13. E' vietato esporre animali a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
14. E' vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi, in autoveicoli e/o rimorchi per periodi prolungati tali da creare particolari disagi o compromettere la salute. E' altresì vietato trasportare animali in carrelli chiusi.
15. E' vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tuttuno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori;
16. E' vietato non garantire agli animali l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento;
17. E' vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento;
18. E' vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena;
19. E' vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento;
20. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto;
21. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
22. E' vietata la detenzione ed il commercio su tutto il territorio comunale di animali esotici velenosi per i quali non siano facilmente reperibili gli indispensabili e specifici sieri antiveneno.
23. E' sempre vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario. Tale

dichiarazione in copia deve essere inviata al Sindaco o suo delegato con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione

24. Se non per motivi di tutela degli stessi animali, è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione così come impedire l'accesso degli animali all'ascensore condominiale.
25. E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
26. E' vietato l'uso di collari che provochino scosse elettriche, collari a punte o che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o impedire l'abbaiare naturale.
27. E' vietato l'uso di collari a strangolo, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.
28. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare le unghie ai gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.

Art. 9 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie ed è vietato qualsiasi prelievo se non effettuato da personale autorizzato dal Sindaco o suo delegato.
3. La pulizia di fontane, laghetti artificiali o naturali, corsi d'acqua, dovrà sempre avvenire notificando tale intenzione almeno 30 giorni lavorativi in anticipo alla data d'inizio dei lavori al Sindaco o suo delegato per i necessari controlli che escludano danni ad animali o che vincolino l'autorizzazione al rispetto di talune condotte.

Art. 10 - Abbandono di animali

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale ai sensi dell'articolo 727 del Codice penale o del precedente comma non può detenere animali a qualsiasi titolo.
3. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 11 - Avvelenamento di animali.

1. Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate con almeno 5 giorni lavorativi d'anticipo.
2. I medici veterinari operanti all'interno del territorio comunale sono obbligati a segnalare al Sindaco o suo delegato tutti i casi di sospetto avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione, ove possibile, dovranno essere indicati: la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si tratti di avvelenamenti verificatisi in zone agro-silvo pastorali il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente emana conseguenti provvedimenti di temporaneo divieto delle attività venatorie e/o delle altre attività comprese quelle di pascolo, al fine di prevenire il pericolo di avvelenamento di altri animali e/o di persone.
4. Il Sindaco con propria ordinanza prescriverà le modalità di bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.

Art. 12 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri

1. Nei punti delle sedi stradali dove si rilevi un frequente attraversamento di animali, il Comune installa degli idonei rallentatori di traffico.
2. Nel caso in cui sia richiesto per le particolari caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento, verranno predisposti appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali e contemporaneamente barriere fisse o mobili antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata.
3. Nelle zone sedi di attraversamento in superficie o sotterraneo dovrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata e dicitura per esteso, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti e speciali dispositivi rifrangenti consistenti in una serie di catadiottri che riflettono lateralmente la luce dei fari dei veicoli.
4. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono prevedere, in fase di progettazione, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per gli animali domestici e forme di tutela diretta per gli animali selvatici e darne comunicazione al Sindaco o suo delegato almeno novanta giorni prima dall'inizio previsto

dai lavori. A tal fine il Sindaco o suo delegato potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le associazioni di volontariato presenti sul territorio per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.

5. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle gattare/i, od in alternativa a persona incaricata dal Sindaco o suo delegato, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.
6. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere reimmessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.
7. Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza ed il rispetto delle esigenze biologiche, la presenza anche temporanea di animali in aree pubbliche come giardini, ville storiche e parchi deve essere segnalata dal Comune con apposita cartellonistica indicando specie, caratteristiche etologiche, comportamenti umani da favorire e da evitare, eventuali divieti normativi in vigore.

Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico e negli arenili.

1. E' consentito l'accesso degli animali domestici negli arenili e su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Anguillara Sabazia secondo le modalità e con i limiti di cui al presente articolo.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal detentore a qualsiasi titolo; per i cani sui mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti è obbligatorio il trasportino.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono sempre ammessi al trasporto.
6. Per la regolamentazione dell'accesso agli arenili entro il 31 marzo di ogni anno il Sindaco fissa le modalità di utilizzo degli spazi opportunamente individuati a tal fine, predisponendo la apposizione di adeguati cartelli di avviso e specifici interventi di informazione.

Art. 14 - Divieto di accattonaggio con animali.

1. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali di qualsiasi specie, età e/o condizione per la pratica dell'accattonaggio.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sottoposti a confisca a cura degli organi preposti.

Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio.

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio, vincita **oppure omaggio** di giochi a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento, salvo esplicita autorizzazione del Sindaco o suo delegato e sotto il controllo di una Associazione animalista o ambientalista specificamente indicata.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato od essendo enti giuridici riconosciuti) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente autorizzate dal Sindaco o suo delegato.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla disposizione di cui al precedente comma 1, viene disposta la chiusura dell'attività per giorni dieci lavorativi, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.

Art. 16 – Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. Spettacoli o manifestazioni di intrattenimento pubblico o privato che contemplino, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, vengono autorizzate dal Sindaco o suo delegato.
2. Per quanto concerne gli animali di cui al comma 1, e' consentito l'attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza alla Legge n.426 del 9 dicembre 1998.
3. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre, ecc..., è vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo, salvo esplicita autorizzazione del Sindaco o suo delegato e sotto il controllo di una Associazione animalista o ambientalista specificamente indicata.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
5. E' vietato l'utilizzo di animali selvatici ed esotici per riprese di cinema, tv, pubblicità. L'utilizzo di animali domestici per riprese di cinema, tv, pubblicità, deve essere autorizzato

dal Sindaco o suo delegato che fisserà di volta in volta in maniera specifica le modalità di tutela dei soggetti che si intendono impiegare fra le quali la presenza sul set di un proprio delegato al controllo.

Art. 17 – Sequestro e confisca di animali

1. In attuazione degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n.689 e salvo i casi di sequestro per violazioni costituenti illeciti penali, quando è accertata una violazione amministrativa alle norme del presente Regolamento, gli organi di vigilanza possono procedere al sequestro nei casi in cui può essere disposta la confisca amministrativa (facoltativa) e dispongono il sequestro nei casi in cui la confisca amministrativa è resa obbligatoria;
2. A sequestro o confisca eseguita le strutture di ricovero degli animali procedono all'affido di essi a chiunque ne faccia richiesta e che possa a garantire in maniera documentata, benessere all'animale;
3. Sono a carico dell'autore della violazione o del soggetto obbligato in solido tutte le spese sostenute per la cattura, il mantenimento e la custodia degli animali sequestrati ed avviati presso strutture di accoglienza;
4. Per tutto quanto non previsto, in materia di sequestro e confisca si applicano gli articoli 13,18, 19,20 e 22 della legge 689/81 ed il D.P.R. 29.7.1982 n.571.

Art. 18 - Smarrimento-Rinvenimento-Affido

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 24 ore al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio.
3. Per quanto riguarda cani e gatti la comunicazione va effettuata all'Ufficio Diritti degli Animali o alla Polizia Municipale che provvederà a contattare il Canile Municipale o, in assenza di questo, il Canile convenzionato con il Comune.
4. Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare senza ritardo il loro rinvenimento al Servizio Veterinario dell'Azienda Usl competente per territorio e, se possibile, prestare loro un primo soccorso. Per quanto riguarda cani e gatti la comunicazione va effettuata all'Ufficio Diritti degli Animali o alla Polizia Municipale che provvederà a contattare il Canile Municipale o, in assenza di questo, il Canile convenzionato con il Comune.
5. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

Art. 19 – Fuga, cattura, uccisione di animali

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente per territorio, al Sindaco ed all’Autorità di Polizia. Qualora l’animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l’Azienda USL può richiedere l’intervento della Forza dell’ordine per l’uso di strumenti di narcosi a distanza. Solo quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità, il Sindaco, ricevuti i pareri del Servizio veterinario Azienda USL e del Sindaco può autorizzare l’abbattimento dell’animale.
2. La soppressione dei cani e dei gatti randagi o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanasi e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente per territorio ed al Sindaco.

Art. 20 – Pet therapy

1. Il Comune di Anguillara Sabazia promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l’impiego di animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio allo scopo.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a spese della salute e dell’integrità degli animali.
4. Quanti vogliono avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno accreditarsi presso il Sindaco o suo delegato che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati ed escludendo per gli animali da reddito la macellazione.
8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari.

Art. 21 – Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali.

1. Le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali sono soggette al parere della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi del DPR n.311/2001.
2. Le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali sono soggette ad autorizzazione del Sindaco in relazione al benessere degli animali che si prevede di utilizzare e per i quali gli organizzatori faranno richiesta almeno trenta giorni prima dell'evento, specificando il nominativo del medico veterinario responsabile dell'assistenza zoiatrica presente per tutta la durata della manifestazione, elenco, origine e proprietari di tutti gli animali.
3. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre animali dalle vetrine o all'esterno del punto vendita.
4. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.
5. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali, salvo nelle occasioni specificamente autorizzate dal Sindaco o suo delegato.
6. Non è consentita la compravendita di animali fra privati.
7. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'articolo 7, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
8. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi dettate rispettivamente all'articolo 7 del presente Regolamento.
9. Con Ordinanza Sindacale potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche, e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
10. Copia conforme dei registri di carico e scarico degli animali previsti dalle normative nazionali e locali per le attività commerciali, nonché una dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti, dovranno essere consegnati dagli esercenti al Sindaco o suo delegato con cadenza trimestrale.
11. Non potranno essere effettuate vendite di animali a minori di anni 18 ed a coloro i quali abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali..
12. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali è subordinata al preventivo nulla osta del Sindaco su parere favorevole delle Unità funzionali di sanità pubblica veterinaria e di igiene e di sanità pubblica della Azienda Usl competente per territorio.

13. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di animali può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile comunale, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all'acquirente di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione ed informazioni sugli obblighi di leggi e regolamenti.
14. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
15. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle norme del presente articolo, viene disposta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento, la chiusura o la sospensione dell'attività per giorni dieci lavorativi, e in caso di recidiva, per giorni trenta lavorativi.

Art. 22 – Macellazione degli animali.

1. La macellazione di suini, ovi-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/29, sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del Decreto Legislativo 333 del 1998.
2. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 23 - Inumazione di animali.

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà in terreni di privati cittadini od in aree individuate allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda UsI competente per territorio.
2. Il Comune di Anguillara Sabazia concede anche ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 34/97 appositi terreni recintati in comodato destinati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.

Art. 24 – Destinazione di cibo per animali

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline. Tali residui ed eccedenze, per il trattamento, sono assimilati ai rifiuti solidi urbani,

Art. 25 – Scelte alimentari

1. Nelle mense di tutte le amministrazioni pubbliche, delle scuole di ogni ordine e grado, deve essere garantita, a chiunque ne faccia espressa richiesta, la possibilità di optare per un menù vegetariano (nessun prodotto derivante dall'uccisione di animali e uova da allevamento all'aperto) oppure vegan (nessun prodotto di origine animale).

Art. 26 – Associazioni animaliste e zoofile

1. Le Associazioni animaliste, le associazioni zoofile nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
 - a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
 - b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

Titolo IV - CANI

Art. 27 - Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere, per il soddisfacimento di necessità fisiologiche e motorie.
3. I cani custoditi in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere e comunque per un totale minimo di 60 minuti. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 28.
4. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.

Art. 28 - Divieto di detenzione a catena.

1. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

Art. 29 - Dimensioni dei recinti.

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 20; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento.
2. Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9 per cane.

Art. 30 - Guinzaglio e museruola

1. I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio, estensibile o non estensibile, o con museruola. I soggetti di indole aggressiva (seconda Ordinanza Sirchia: American Bulldog; Cane da pastore di Charplanina; Cane da pastore dell'Anatolia; Cane da pastore dell'Asia centrale; Cane da pastore del Caucaso; Cane da Serra da Estreilla; Dogo Argentino; Fila brasileiro; Mastino napoletano; Perro da canapo majoero; Perro da presa canario; Perro da presa Mallorquin; Pit bull; Pitt bull mastiff: Pit bull terrier; Rafeiro do alentejo; Rottweiler;Tosa inu.) sono condotti con entrambe i dispositivi.
2. Nei luoghi aperti dove non è presente il pubblico e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva (seconda Ordinanza Sirchia: American Bulldog; Cane da pastore di Charplanina; Cane da pastore dell'Anatolia; Cane da pastore dell'Asia centrale; Cane da pastore del Caucaso; Cane da Serra da Estreilla; Dogo Argentino; Fila brasileiro; Mastino napoletano; Perro da canapo majoero; Perro da presa canario; Perro da presa Mallorquin; Pit bull; Pitt bull mastiff: Pit bull terrier; Rafeiro do alentejo; Rottweiler;Tosa inu.) sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.
3. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola anche entro i limiti dei luoghi privati purchè non aperti al pubblico e purchè detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico; nelle aree all'uopo predisposte; quando trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo; quando sono utilizzati dalle Forze dell'ordine, dalle Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy.
4. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 31 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati.

1. Ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile o museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato previo parere vincolante dell'Ufficio Diritti Animali, mediante apposita segnaletica che riporti l'indicazione dell'area verde accessibile ai cani più vicina.
2. Nei luoghi aperti dove non è presente il pubblico e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva (seconda Ordinanza Sirchia: American Bulldog; Cane da pastore di Charplanina; Cane da pastore dell'Anatolia; Cane da pastore dell'Asia centrale; Cane da pastore del Caucaso; Cane da Serra da Estreilla; Dogo Argentino; Fila brasileiro; Mastino napoletano; Perro da canapo majoero; Perro da presa canario; Perro da presa Mallorquin; Pit bull; Pitt bull mastiff; Pit bull terrier; Rafeiro do alentejo; Rottweiler; Tosa inu.) sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate ad aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto, dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse e fornite di apposita segnaletica che riporti l'indicazione dell'area verde accessibile ai cani più vicina.

Art. 32 – Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, ove possibile, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.
3. I proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali.

Art. 33 – Accesso negli esercizi pubblici.

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, possono avere libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, agli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Anguillara Sabazia, ad eccezione di quegli esercizi che espongono apposito segnale di divieto previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata comunicazione al Sindaco o suo delegato, predispongano appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dell'esercizio stesso.

Art. 34 – Cane di quartiere

1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della legge regionale 34/97 e della Circolare del Ministro della Sanità 14 Maggio 2001 n. 5, il Comune di Anguillara Sabazia riconosce e promuove la figura del cane di quartiere.
2. Le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite concordemente entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, dal Servizio Veterinario delle Aziende USL territorialmente competenti, in accordo con le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali riconosciute operanti sul territorio. Tali associazioni, o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cani di quartiere, propongono al Sindaco o suo delegato ed al Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente per il parere tecnico il riconoscimento dei singoli cani, dei quali assumono l'onere della gestione volta a garantire all'animale i parametri minimi di sostentamento: alimenti e ricovero.
3. I cani di quartiere devono essere vaccinati e sterilizzati gratuitamente dal Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all'Albo regionale.
4. I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina, muniti di microchip a nome dell'associazione di volontariato animalista di riferimento e portare una medaglietta ben visibile dove devono essere indicati chiaramente i dati relativi al Comune di Anguillara Sabazia, recapito telefonico e al privato cittadino che abitualmente si prende cura dell'animale.
5. L'onere della responsabilità della proprietà del cane è a carico del Comune che provvederà a stipulare una polizza assicurativa per danni a terzi.

Art. 35 – Raccolta deiezioni

1. I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze.
2. Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree ritenute idonee, destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali. A tal fine gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.
3. Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri cento dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini.

Art. 36 – Centri di addestramento-educazione

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole del Sindaco o suo delegato e del Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio.
2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi e non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani.
3. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 90 giorni.

Art. 37 – Canili

1. Presso il Canile Comunale o, in assenza di questo, presso il Canile convenzionato o i Canili convenzionati con il Comune, localizzati in ogni caso al massimo entro le Province confinanti, a garanzia del benessere degli animali ivi detenuti ed ai fini del raggiungimento del numero massimo di adozioni possibili così come previsto dalle norme regionali e nazionali in vigore, dovrà operare - se presente sul territorio - almeno un'associazione animalista riconosciuta di volontariato delegata a tale scopo dal Sindaco o suo delegato.
2. I volontari di ogni Associazione, riconoscibili da un tesserino con foto apposto permanentemente durante le attività, opereranno con la stipula di una propria assicurazione di responsabilità civile e saranno impiegati per svolgere azioni di accudimento e socializzazione dei cani, iniziative periodiche di pubblicizzazione dell'adottabilità dei cani in collaborazione con i Comuni, potendo anche accedere alla visione delle schede sanitarie degli animali ed alla visione dei registri di carico, trasferimento provvisorio e scarico degli animali.
3. Il Canile Comunale o, in assenza di questo, il Canile convenzionato o i Canili convenzionati con il Comune, dovranno assicurare un'apertura oraria quotidiana ai volontari in ogni giorno della settimana e un'apertura in almeno due giorni alla settimana, di cui uno sarà obbligatoriamente il sabato, ai cittadini che vorranno visitare la struttura anche al fine di fare un'adozione.
4. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani possono essere effettuati esclusivamente presso il Canile Comunale o, in assenza di questo, presso il Canile convenzionato con il Comune o i Canili convenzionati con il Comune, o con garante un'Associazione riconosciuta di volontariato animalista. Per tale pratica il Sindaco o suo delegato adotterà un modulo ufficiale per l'operazione.
5. Al rinnovo o alla stipula di una Convenzione o comunque dell'affidamento di cani ad un canile, il Comune provvederà all'utilizzo dello schema di cui all'allegato I del presente Regolamento. Secondo la Circolare del Ministro della Sanità del 14 maggio 2001 n.5 "il criterio dell'economicità che legittima la scelta della concessione della gestione dei canili da parte del Comune deve essere riferita non solamente a chi garantisce i minori costi di gestione dei canili ma soprattutto a chi garantisce anche il benessere degli animali. Il

benessere animale dei cani randagi riguarda sia le loro condizioni di vita nelle strutture che li ospitano che le attività dirette al loro affidamento e al relativo controllo”.

6. Oltre alle sanzioni previste dall'articolo 57, in caso di tre violazioni del presente articolo, la Convenzione fra il Comune ed il Canile viene automaticamente annullata.

Titolo V - GATTI

Art. 38 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara".

Art. 39 - Proprietà dei gatti liberi.

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio indisponibile dello Stato.

Art. 40 - Compiti dell'Azienda USL.

1. L'Azienda USL provvede in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione.

Art. 41 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria USL competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.
2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario dell'Azienda USL. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza all'Ufficio Diritti Animali.
3. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
4. L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
5. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 42 - Colonie feline.

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio in collaborazione con l'Ufficio Diritti Animali, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.

Art. 43 - Alimentazione dei gatti.

1. I/le gattari/e potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

TITOLO VI – CAVALLI

Art. 44 - Principi distintivi

1. Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse ed all'attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Il cavallo non più idoneo al servizio per decisione del vetturino, del proprietario o per mancata idoneità all'abilitazione prevista dal seguente articolo 45 così come i cavalli utilizzati per compagnia o attività sportiva, non potranno essere macellati o ceduti a qualunque titolo per la macellazione.
3. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
4. E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri;
5. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili, e non

dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati;

6. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano;
7. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui:
 - a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
 - b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono.

Art. 45 - Razze di cavallo idonee per il trasporto pubblico

1. Sono considerate idonee al lavoro di trazione di vetture per il trasporto pubblico le seguenti razze di cavalli e loro incroci:
 - T.P.R. (Tiro pesante rapido) o altre razze da tiro
 - Lipizzani
 - Maremmani
 - Trottatori, soggetti a valutazione morfologica e di categoria di peso.
2. Il rilascio di nuove licenze è subordinato al possesso di uno o più cavalli appartenenti alle razze indicate nel comma precedente.
3. Per le licenze attualmente vigenti è autorizzato l'utilizzo di cavalli già in esercizio anche se diversi dalle razze indicate al comma 1), purché ritenuti idonei da specifica certificazione veterinaria.

Art. 46 - Abilitazione del cavallo

1. L'abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l'esercizio dell'attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio e la validità della licenza.
2. Tale abilitazione sarà rilasciata dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio in base al luogo di dimora stabile del cavallo, che provvederà alla redazione e tenuta dell'anagrafe dei cavalli abilitati per le licenze di vetture a trazione ippica.
3. L'iscrizione all'anagrafe dei cavalli abilitati è attestata da apposito contrassegno applicato dal veterinario sull'animale.
4. Il titolare di licenza di vettura a trazione animale dovrà provvedere al rinnovo del certificato di idoneità al traino prima della scadenza annuale, presso il Servizio Veterinario competente per territorio.

Art. 47 – Limitazioni all'uso del cavallo

1. I cavalli che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche non possono lavorare per più di sei ore al giorno ed hanno diritto a delle pause adeguate di riposo tra un tragitto e l'altro, in estate da svolgersi all'ombra; i conduttori devono provvedere ad abbeverarli regolarmente.
2. E' fatto divieto di trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza è omologata, non a cassetta, e la sola andatura consentita è il passo. E' altresì proibito percorrere strade in salita.

Art. 48 - Revoca della licenza

1. Il Comune dispone la revoca della licenza al vetturino in caso di condanna definitiva per maltrattamento di animali, o in caso di macellazione o cessione per la macellazione del cavallo, o in caso di utilizzo di un cavallo privo dell'abilitazione prevista nel precedente articolo 41.

Titolo VII - VOLATILI

Art. 49 - Detenzione e tutela di volatili.

1. I volatili sono tenuti di norma in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
3. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi di città, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:
 - a) è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero. Il Comune incentiverà, per le persone che stabilmente forniscono mangime a questi animali, la distribuzione di mangime adatto;
 - b) è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali.
4. Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti.

Art. 50 - Dimensioni delle gabbie.

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) per un esemplare adulto: due lati della gabbia dovranno essere di 8 volte, ed un lato di 6, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande.

- b) per ogni esemplare in più rispetto le suddette dimensioni devono essere aumentate del 50%.
2. E' obbligatorio inoltre posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario, purché non superino le 4 ore, o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie debitamente certificate da un medico veterinario.
4. E' fatto assoluto divieto di:
- a) lasciare all'aperto, d'inverno, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - b) strappare, tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - c) amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - d) mantenere i volatili legati al trespolo;
 - e) detenere chiroterri di qualsiasi tipo sia autoctoni che esotici;
 - f) distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori. Sono ricompresi nei nidi o rifugi, anche i cassonetti ripara tapparelle che sono all'interno delle case private o altri immobili.
 - g) danneggiare o distruggere i nidi di uccelli. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà porre domanda di esecuzione della rimozione all'Ufficio Diritti Animali del Comune.
 - h) effettuare potature di alberi che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali.

Titolo VIII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 51 - Detenzione di specie animali acquatiche.

1. Gli animali acquatici sono tenuti di norma in coppia.

Art. 52 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a 4 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 40 litri d'acqua.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 53 – Divieti.

1. E' fatto assoluto divieto di:
 - a) Lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
 - b) Porre ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
 - c) Conservare ittiofauna viva posta a contatto del ghiaccio;
 - d) Vendere e/o conservare ittiofauna viva all'acquirente non immersa nell'acqua;
 - e) Cucinare e/o bollire viva l'ittiofauna che deve essere uccisa, in modo eutanasico, immediatamente prima di essere cucinata;
 - f) Mantenere l'ittiofauna in vasche non adeguate al soggetto più grande presente;
 - g) Spellare animali vivi.

Titolo IX – FAUNA MINORE

Art. 54 – Tutela della fauna minore

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979 (recepita con Legge 06.08.1981 n.503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992 (recepita con DPR 08.09.1997, n.357 e successive integrazioni), nella Legge n.157/92, nella L.R. 5 aprile 1988 n.18, il Comune tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:
 - a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi e cioè: Salamandra pezzata (*Salamandra salamandra gigliolii*), Salamandrina dagli occhiali (*Salamandrina terdigitata*), Geotritone italiano (*Speleomantes italicus*), Tritone punteggiato italiano

(*Triturus vulgaris meridionalis*), Tritone crestato italiano (*Triturus carnifex*), Tritone italico (*Triturus italicus*), Rospo comune (*Bufo bufo*), Rospo smeraldino (*Bufo viridis*), Ululone appenninico (*Bombina pachypus*), Raganella italiana (*Hyla intermedia*), Rana dalmatina (*Rana dalmatina*), Rana temporaria (*Rana temporaria*), Rana appenninica (*Rana italica*), Rana verde (*Rana sinkl. "hispanica"*);

- b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili e cioè: Testuggine palustre europea (*Emys orbicularis*), Testuggine di Hermann (*Testudo hermanni*), Tartaruga caretta (*Caretta caretta*), Tartaruga verde (*Chelonia mydas*), Tartaruga liuto (*Dermochelys coriacea*), Lucertola campestre (*Podarcis sicula*), Lucertola muraiola (*Podarcis muralis*), Ramarro occidentale (*Lacerta bilineata*), Geco comune (*Tarentola mauritanica*), Geco verrucoso (*Hemidactylus turcicus*), Orbettino (*Anguis fragilis*), Luscengola comune (*Chalcides chalcides*), Saettone comune (*Elaphe longissima*), Cervone (*Elaphe quatuorlineata*), Natrice dal collare (*Natrix natrix*), Natrice tassellata (*Natrix tessellata*), Biacco (*Coluber viridiflavus*), Colubro liscio (*Coronella austriaca*), Colubro di Riccioli (*Coronella girondica*), Vipera comune (*Vipera aspis*), Vipera di Orsini (*Vipera ursinii*);
- c) oltre a quelle già protette ai sensi della Legge 11 febbraio 1992, n.157, le seguenti specie autoctone appartenenti alla classe dei Mammiferi : Riccio europeo (*Erinaceus europaeus*), Talpa cieca (*Talpa caeca*), Talpa romana (*Talpa romana*), Toporagno comune (*Sorex araneus*), Toporagno appenninico (*Sorex samniticus*), Mustiolo (*Suncus etruscus*), Crocidura minore (*Crocidura suaveolens*), Scoiattolo (*Sciurus vulgaris*), Ghiro (*Glis glis*), Moscardino (*Muscardinus avellanarius*), Arvicola terrestre (*Arvicola terrestris*), Arvicola di Savi (*Pitymys savii*), Istrice (*Hystrix cristata*), Tasso (*Meles meles*), Puzzola (*Mustela putorius*), Donnola (*Mustela nivalis*), Martora (*Martes martes*), Faina (*Martes foina*), tutte le specie appartenenti all'ordine dei Chiroteri (*Chiroptera*);
- d) le seguenti specie della classe dei Crostacei: gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes*), Gamberetto di fiume (*Palemonetes antennarius*), Granchio di fiume (*Potamon fluviatile*);
- e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli. E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee.
3. Sono vietate l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto, fatte salve le deroghe per gli Enti di cui al seguente comma 5.
4. Quanto indicato al precedente punto 1 è esteso anche alle uova e alle forme larvali delle medesime specie animali elencate al precedente punto 2.
5. Il Sindaco o suo delegato può consentire deroghe alla detenzione delle specie animali di cui al precedente punto 2 commi a), b), c), d) ed e) solo ed esclusivamente a Enti o Istituti, pubblici o privati, di ricerca scientifica finalizzati allo studio, alla conservazione, alla gestione, alla protezione dell'ambiente e di tutte le sue componenti, Musei naturalistici, Istituti scolastici e Università, Associazioni animaliste, zoofile, ambientaliste che ne facciano richiesta dietro motivata e giustificata domanda scritta e comunque per finalità non in contrasto con i principi di tutela, di salvaguardia e di conservazione contenuti nel presente Regolamento.

6. Tali deroghe avranno valore temporaneo, dovranno riportare la durata di validità che non supererà i 12 mesi consecutivi e riporteranno specificatamente il numero di animali detenibili indicando o allegando - ove possibile e successivamente al prelievo o al recupero - per ogni esemplare il numero di tatuaggio, microchip, targhetta o anello di riconoscimento, immagine del disegno dorsale o ventrale individuale e quant'altro possa rendere chiaramente identificabile l'esemplare destinato alla detenzione.
7. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 2, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare al Sindaco.

Titolo X - INSETTI

Art. 55 – Tutela di particolari insetti

1. Alcuni insetti sono parte fondamentale non solo dell'equilibrio ecologico del territorio ma anche del patrimonio culturale e storico della città e sono segnalati ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza.
2. Sono tutelate le farfalle diurne e notturne, i maggiolini, gli scarabei dorati, i grilli, le cicale, le libellule, le lucciole e le api. Il Comune curerà con attenzione la preservazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui questi insetti hanno particolare necessità.
3. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi le formiche svolgono un insostituibile ruolo per l'equilibrio ecologico ed è fatto perciò divieto di distruggere i formicai. In caso di particolare ed inderogabile necessità, sarà il Comune di Anguillara Sabazia a provvedere al loro spostamento.

Titolo XI – ANIMALI ESOTICI

Art. 56 – Tutela degli animali esotici

1. Ai sensi della legge regionale n.89 del 12 dicembre 1990 per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al sindaco per il tramite del Servizio veterinario Azienda USL territorialmente competente.
3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.

6. I possessori sono altresì tenuto a denunciare al Sindaco, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
 7. L'allevamento per il commercio di animali esotici è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione del Sindaco, previo assenso del servizio veterinario della USL territoriale competente e sarà valida esclusivamente per le specie ivi indicate.
 8. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al sindaco entro trenta giorni.
 9. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
10. Le autorizzazioni sono rilasciate dal sindaco, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per territorio, sentito il parere obbligatorio della commissione regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale vigente.
11. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell'Azienda USL accertare:
- a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
 - b) che i ricoveri e/ o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.
12. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del sindaco, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.

Titolo XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57 - Sanzioni.

1. I responsabili di contravvenzioni alle seguenti norme:
 - art. 13 comma 1 relativo ai mezzi di trasporto;
 - art. 21 commi 3, 8, 10;
 - art. 22 comma 1;
 - art. 27 commi 3, 4;
 - art 28;
 - art. 29;
 - art. 33;
 - art. 36;
 - art 37;
 - art. 49 commi 1, 3;

- art. 50 commi 1, 2;
- art. 51 comma 1;
- art. 52 commi 1, 2;
- art. 53;
- art. 56 esclusi commi 9, 12

verranno diffidati – con lettera a cura dell’Ufficio diritti degli Animali – ed invitati ad attivarsi perché le cause di violazione del regolamento siano rimosse entro 20 giorni dalla data di spedizione della lettera; dopo tale periodo, verificato l’eventuale perdurare delle violazioni, saranno comminate sanzioni amministrative, ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n.689, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, come di seguito specificato:

- chiunque violi una delle disposizioni (salvo le eccezioni del paragrafo precedente) contenute negli articoli 7, 13, 14, 18, 27, 30, 31, 32, 35, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55 del presente Regolamento è sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 (cinquanta) ad euro 350 (trecentocinquanta), con possibilità di addivenire all’estinzione della violazione mediante il pagamento in misura ridotta di euro 100,00 (cento).
 - chiunque violi una delle disposizioni (salvo le eccezioni del paragrafo precedente) contenute negli articoli 8, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 21, 22, 42, 44, 56 del presente Regolamento è sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150,00 (centocinquanta) ad euro 500 (cinquecento), con possibilità di addivenire all’estinzione della violazione mediante il pagamento in misura ridotta di euro 200,00 (duecento).
2. Dopo due sanzioni il Sindaco dispone di conseguenza la confisca dell’animale.
 3. Ai fini di una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, la Polizia Municipale, il Sindaco o suo delegato in collaborazione con le associazioni animaliste provvedono alla redazione ed alla diffusione capillare e periodica di campagne informative.

Art. 58 - Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato, le Guardie Ecologiche Volontarie, i volontari appositamente segnalati al Sindaco o suo delegato dalle Associazioni riconosciute di Volontariato animalista.
2. La Polizia Municipale e le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato vigilano ai sensi dell’articolo 13 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.532 sulla protezione degli animali durante il trasporto.
3. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento è creato dal Comandante della Polizia Municipale il Nucleo Tutela Animali-Polizia Municipale formato da personale appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione che opera in sinergia con l’Ufficio Diritti Animali, se presente, ed in collaborazione con le Associazioni riconosciute di Volontariato animalista.

4. Ai sensi delle Circolari del Ministro della Sanità il Comune esercita con le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato il controllo sul divieto di uso di animali randagi per la sperimentazione.

Art. 59 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili in precedenti Regolamenti o Ordinanze.